



  
COMUNE DI NAPOLI

**AREA RISORSE UMANE**

**Servizio Prevenzione e Protezione**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**Attuazione del Programma di Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del  
Comune di Napoli e Nomina del Medico Competente**

**CPV – 85141000 - 9**

**2021 -2022**

## INDICE

- art. 1** Oggetto dell'appalto
- art. 2** Durata dell'appalto
- art. 3** Corrispettivo dell'appalto ed invariabilità dei prezzi
- art. 4** Nomina e obblighi del Medico Competente
- art. 5** Sorveglianza Sanitaria
- art. 6** Luogo di esecuzione
- art. 7** Prestazioni contrattuali
- art. 8** Modalità di svolgimento delle prestazioni
- art. 9** Consistenza del personale e sedi comunali
- art. 10** Personale per l'esecuzione del servizio
- art. 11** Subappalto e cessione del contratto
- art. 12** Pagamenti
- art. 13** Penali
- art. 14** Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore
- art. 15** Clausola risolutiva espressa – Risoluzione del contratto
- art. 16** Stipulazione del contratto – Garanzie e coperture assicurative – Spese contrattuali
- art. 17** Oneri previdenziali
- art. 18** Osservanza del contratto collettivo di lavoro
- art. 19** Infortuni e danni
- art. 20** Diritti d'autore
- art. 21** Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
- art. 22** Obblighi di riservatezza – informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 modificato dal D. Lgs. n. 101/18 e R. UE n. 679/16 e trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente
- art. 23** Definizione delle controversie e foro competente
- art. 24** Normativa applicabile

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D. Lgs. 81/2008) del Comune di Napoli e la nomina del Medico Competente previste dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore.
3. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.
4. Oltre alle attività sopra riportate l'impresa aggiudicataria potrà fornire eventuale informazione, attinente alla materia, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/2008, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo col Responsabile del Procedimento.

## **Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è fissata con decorrenza dal 01 maggio 2021 al 31 dicembre 2022. Il soggetto aggiudicatario resta vincolato fin dal momento dell'aggiudicazione nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a stipulare, alla data che sarà comunicata al medesimo, il definitivo contratto. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, potrà offrire la sua disponibilità ad un'eventuale proroga del medesimo affidamento agli stessi patti, prezzi e condizioni.

## **Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO ED INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario.
2. L'importo complessivo per tutti gli adempimenti di cui all'art. 1 del presente Capitolato Tecnico per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila/00) esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72 e successive modificazioni.
3. Nel prezzo di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'attuazione delle attività previste nel presente capitolato, che ne forma parte integrante e sostanziale.
4. Il prezzo offerto è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione delle prestazioni.
5. Il soggetto affidatario non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento dei costi delle prestazioni professionali e/o dei materiali, per le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera, nonché per perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'affidamento.

## **Art. 4 - NOMINA E OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

La nomina del Medico/i Competente/i sarà effettuata con Disposizione del Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione.

Ogni Medico Competente nominato dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 ed in particolare agli obblighi richiamati all'art. 25 del Decreto medesimo e successive modificazioni.

Al Medico Competente viene richiesta una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica ma che deve estendersi, in termini propositivi, al campo della prevenzione e dei rischi sui luoghi di lavoro del lavoratore, tenendo conto del lavoro e delle condizioni nelle quali esso si effettua e dell'adattamento fisico e mentale

dei lavoratori nello svolgimento delle attività a cui sono preposti.

## **Art. 5 – SORVEGLIANZA SANITARIA**

1. L'aggiudicatario dovrà eseguire il Protocollo come parte integrante della Convenzione, salvo eventuali variazioni stabilite dai Medici competenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

2. Il Protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, solo dal medico con funzioni di coordinamento, tenendo conto, anche delle risultanze dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro, e delle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 organizzate dal Servizio Prevenzione e Protezione, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed informando preventivamente il RUP.

La sorveglianza sanitaria, dovrà essere eseguita in ottemperanza dell'art.41 del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni (D. Lgs 106/2009), tenendo conto anche degli obblighi derivanti dal Provvedimento n. 99/CU 30/10/2007 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007), dell'Accordo Stato/Regioni rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008 (Sostanze stupefacenti) e dalla Legge 30.3.2001 n. 125 art. 15 "Disposizioni per la sicurezza sul lavoro" e del provvedimento Conferenza Stato/Regioni 16 marzo 2006 (Alcool).

3. Al soggetto aggiudicatario verranno consegnate formalmente le cartelle cliniche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria, custodite dai medici competenti dell'azienda aggiudicataria del precedente contratto.

4. Il soggetto affidatario, nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve:

- avere la disponibilità per le visite mediche di una sede, con almeno un poliambulatorio, autorizzato secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Napoli facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa;

- avere la disponibilità per l'attività diagnostica e per gli esami clinici di una o più sedi ambulatoriali, coincidenti con la sede di cui sopra, autorizzata/e secondo la normativa regionale, nel territorio del Comune di Napoli facilmente raggiungibile/i con mezzi di trasporto pubblico, con fermata che non disti più di m. 500 di percorso pedonale dalla sede stessa;

- disporre di un ambiente idoneo per la corretta conservazione delle cartelle sanitarie (nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e R.E. 2016/679);

- avere nella propria organizzazione e destinare all'attività di Medico Competente, idonei professionisti; tra i Medici Competenti, nominati nel rispetto dell'art. 4 del presente capitolato, l'Aggiudicatario, individua quello con funzioni di coordinamento (art. 39 – comma 6 – D.Lgs. 81/2008);

I medici competenti individuati dal soggetto affidatario devono:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs. 81/2008; avere nella propria disponibilità personale sanitario (medici e/o infermieri) professionalmente idoneo all'esecuzione degli accertamenti sanitari in protocollo (audiometrie, spirometrie, prelievi sangue e urine, test ergoftalmologico, ecg, ecc.) e la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei suddetti accertamenti.

5. Il medico competente con funzioni di coordinamento deve:

- uniformare il protocollo sanitario applicato nelle singole unità operative per le specifiche mansioni di riferimento e le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività dei medici competenti;
- standardizzare i documenti elaborati dai medici competenti;
- fornire attività di consulenza all'Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

## **Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE**

1. Le prestazioni dovranno essere rese presso i seguenti luoghi:
  - a) Sedi di lavoro del Comune dislocate sul territorio comunale (sopralluoghi);
  - b) Sedi ambulatoriali, sedi per attività diagnostiche e esami clinici così come descritte nel precedente art. 5 comma 4.

## **Art. 7 – PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

Sorveglianza Sanitaria - Le prestazioni da affidare sono tutte quelle previste e prescritte dalla normativa vigente (art. 41, D.lgs. n. 81/08).

Le prestazioni riguardano complessivamente circa 4.800 lavoratori del Comune di Napoli, suddivisi in gruppi omogenei per area-mansione di cui all'ALLEGATO 1, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

Sono comprese nell'appalto le attività proprie di Medico Competente nonché gli accertamenti diagnostici richiesti dallo stesso Medico Competente avvalendosi, per ognuna di esse, di distinte professionalità, tutte qualificate e aventi i requisiti minimi previsti dalle leggi vigenti (oltre ai requisiti specifici previsti nel Capitolato), con assunzione completamente a carico dell'Aggiudicatario di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

Nel dettaglio si dovrà procedere all'assunzione e allo svolgimento del ruolo di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. h).

L'Affidatario s'impegna a realizzare le attività e i servizi richiesti mettendo a disposizione un gruppo di lavoro multidisciplinare che comprende le seguenti figure professionali:

- Medico Competente Coordinatore del Progetto
- numero adeguato di Medici Competenti di cui uno con funzioni di coordinatore, in rapporto al numero dei dipendenti
- Medici specialisti, infermieri, tecnici e personale amministrativo per le attività di supporto al Medico Competente;
- referente di segreteria, per la programmazione delle attività: informazioni ai Datori di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione, gestione delle cartelle sanitarie e trasmissione dei giudizi di idoneità al Servizio Prevenzione e Protezione per il successivo inoltro ai Datori di Lavoro.

In ordine alla disponibilità della sede di cui all'art. 6 e del gruppo di lavoro multidisciplinare, la stazione appaltante procederà alla verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara al fine dell'aggiudicazione definitiva.

Le prestazioni, oggetto dell'appalto, dovranno essere rese presso strutture sanitarie polispecialistiche site nel territorio del Comune di Napoli.

Saranno comprese nell'appalto le seguenti prestazioni:

1. assunzione e svolgimento del ruolo di Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. h) "medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto";
2. predisposizione del protocollo di Sorveglianza sanitaria, in conformità con la Normativa vigente e in funzione dei profili di rischio presenti in ciascuna mansione;
3. erogazione delle prestazioni analitiche e specialistiche a supporto dell'attività del Medico competente e finalizzate alle valutazioni dell'idoneità generica e specifica.

Per quanto attiene al punto 1, il Medico Competente dovrà provvedere a:

a. eseguire le seguenti visite mediche:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, con periodicità stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente;
- visite ai sensi del D. Lgs 151/2001, in relazione alla valutazione dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza.

b. redigere le cartelle individuali sanitarie e di rischio;

c. emettere i giudizi di idoneità;

d. elaborare annualmente la relazione epicritica della Sorveglianza Sanitaria, presentandone e illustrandone i contenuti al/ai Datore/i di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

e. effettuare i sopralluoghi negli ambienti di lavoro e redigere le relazioni descrittive di essi, con le indicazioni delle eventuali non congruenze e l'indicazione dei correttivi da apportare;

f. interagire con il/i Datore/i di lavoro e con il RSPP e i RLS per analizzare eventuali criticità emergenti e individuare gli opportuni correttivi.

Il medico competente con funzioni di coordinamento deve:

- uniformare il protocollo sanitario applicato nelle singole unità operative per le specifiche mansioni di riferimento e le procedure di gestione ed organizzazione dell'attività dei medici competenti;

- standardizzare i documenti elaborati dai medici competenti;

- fornire attività di consulenza all'Amministrazione sulle norme e procedure in materia di sorveglianza sanitaria e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene alle attività di supporto al Medico Competente, dovrà essere garantita la possibilità di effettuazione di visite specialistiche e di esami strumentali e di laboratorio, il cui programma minimo è di seguito riportato:

**ESAMI DI LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE GENERALE**

- Emocromo completo con formula
- Glicemia
- Creatininemia
- Azotemia
- Transaminasemia
- Gamma CT
- Quadro elettroforetico

**ESAMI DI LABORATORIO PER ESIGENZE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI O PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' IN SPECIFICHE MANSIONI**

- Lipidemia (colesterolemia e trigliceridemia)

- Markers Epatite A: antiHAV
- Markers Epatite B: HBsAg + HBsAb + HBcAb IgC
- Markers Epatite C: anti-HCV
- Markers Rosolia (IgC)
- Intradermoreazione di Mantoux (test diagnostici della tubercolosi)

#### ESAMI TOSSICOLOGICI (MISURA DEGLI INDICATORI DI DOSE O DI EFFETTO DI XENOBIOTICI).

- Carbossi -Emoglobina
- Solfo-Emoglobina
- Meta-Emoglobina

#### ESAMI STRUMENTALI DI BASE O RESI NECESSARI DA ESPOSIZIONI A RISCHI CHIMICI O FISICI

- Elettrocardiogramma
- Esame spirometrico con misurazione della curva flusso/volume
- Esame audiometrico tonale
- Esame pletismografico
- Test ergovisivo con questionario di rilevazione dell'astenopia

#### VISITE ED ESAMI CLINICI SPECIALISTICI

- Visita neurologica
- Visita psicodiagnostica e psichiatrica
- Visita otorinolaringoiatrica
- Visita cardiologica
- Elettrocardiogramma da sforzo
- Ecocardiogramma

#### ESAMI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIPENDENZA DA ALCOOL O DA SOSTANZE AD AZIONE PSICOTROPA

- Somministrazione del questionario standardizzato sull'abitudine all'alcool
- Alcool test (salivare)
- Dosaggio della TRANFERRINA DESILATA (CDT)
- Ricerca oppioidi e cannabinoidi nelle urine
- Cromatografia e spettrofotometria per ricerca di oppiacei e di cannabinoidi nelle urine

#### INTERVENTI PROFILATTICI

- Vaccinoprofilassi Epatite A (in caso di negatività dei marcatori infettivi)
- Vaccinoprofilassi Epatite B (in caso di negatività dei marcatori infettivi)
- Vaccinazione anti Tetanica

L'aggiudicatario, inoltre dovrà assicurare:

- 1) Attività di supporto ai Medici Competenti del Comune di Napoli (presso la sede del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Napoli) tramite disponibilità di personale ed attrezzature per la segreteria, nonché con personale sanitario autorizzato;
- 2) Presa in carico di tutte le cartelle di Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di Napoli, catalogazione delle stesse (a cura di personale sanitario-amministrativo autorizzato) e creazione di un archivio cartaceo, sistemato in idonee scaffalature in locale dedicato e munito di serratura a chiave. Le modalità di archiviazione saranno preventivamente concordate con il Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione e con i Medici Competenti del Comune di Napoli;
- 3) Gestione dinamica informatizzata delle attività connesse alla Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti del Comune di Napoli e dell'archiviazione delle cartelle sanitarie e di rischio, a mezzo di idonei strumenti software e tramite la disponibilità di personale, in numero idoneo e con capacità adeguate, necessario ad assicurare la gestione della Banca Dati e a garantire i rapporti con la struttura di supporto ai Datori di Lavoro, presso il Servizio

Prevenzione e Protezione. Il software dovrà contenere i dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria di ciascun dipendente nonché permettere l'analisi e l'elaborazione degli stessi, per consentire la realizzazione dell'elaborazione annuale in forma anonima dei dati biostatistici relativa all'incidenza di malattie professionali. Dovrà inoltre, consentire la gestione e la predisposizione secondo le esigenze dell'Amministrazione, sulla scorta dei dati forniti dai Datori di Lavoro, dello scadenziario delle visite di tutti i dipendenti con l'indicazione del tipo di visita, della data di effettuazione, del profilo di rischio degli eventuali accertamenti di sorveglianza sanitaria e delle eventuali vaccinazioni previste. Le modalità di realizzazione del software dovranno essere preventivamente concordate dal Servizio Prevenzione e Protezione;

4) In fase di esecuzione del contratto le eventuali attività relative alle azioni migliorative saranno programmate concordandole con il Dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione.

## **Art. 8 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI**

1. Il Medico Competente, per lo svolgimento dell'attività affidatagli, dovrà essere presente presso la/e sede/i comunale/i nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal/i Datore/i di Lavoro, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono ivi la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente; in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione.

2. L'affidatario, relativamente ai lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), comunica entro la prima decade di ogni mese al Datore di Lavoro, il calendario degli accertamenti sanitari relativi al mese successivo e di concerto con l'amministrazione si procede alla convocazione dei dipendenti.

3. Ogni Datore di Lavoro comunica all'Affidatario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico provvede, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al Datore di Lavoro, che può proporre modifiche.

4. Qualora un lavoratore faccia richiesta di visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro lo comunica al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvede a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro 15 gg dalla comunicazione.

5. Il Datore di Lavoro comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81; gli accertamenti sono effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione del Datore di Lavoro. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso entro cinque gg dalla redazione del certificato al Datore di Lavoro al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona allo stato di salute accertato.

6. Tranne che per casi particolari, da concordare comunque col Datore di Lavoro, le visite ad ogni lavoratore e tutti gli esami specialistici necessari per i giudizi relativi alla mansione specifica di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 devono essere svolti nella stessa giornata.

7. Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per l'approfondimento dei risultati della rilevazione del rischio stress lavoro-correlato e all'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento.

8. Il Medico Competente, entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi

accertamenti, consegna o invia per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, al Datore di Lavoro e al dipendente interessato copia del giudizio relativo alla mansione specifica, di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, o il giudizio di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il Medico Competente, inoltre, deve comunicare per scritto il giorno stesso al Datore di Lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione i nomi dei dipendenti, che pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti di cui ai precedenti commi. In ogni caso nulla è riconosciuto al soggetto aggiudicatario per le mancate presentazioni di cui sopra.

9. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

10. In caso di inderogabile necessità di sostituire definitivamente uno dei Medici Competenti, il Responsabile del Procedimento, verificati i requisiti del medico proposto, che dovranno essere comunque equivalenti a quello di cui viene chiesta la sostituzione, potrà dar seguito alla sostituzione e congiuntamente provvederà/anno alla nuova nomina.

11. Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi) e comunque entro e non oltre 9 mesi dalla data di inizio dell'appalto, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi Comunali del Datore di Lavoro e a tutti i siti di nuovo insediamento, successivi alla data di inizio appalto. Le sedi lavorative, sparse sull'intero territorio comunale, sono circa 350, come meglio descritte nel successivo art. 9.

Il Medico Competente darà preventiva comunicazione al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Il RSPP si riserva la facoltà che il sopralluogo avvenga congiuntamente. L'aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione un'autovettura per i sopralluoghi congiunti con i tecnici del Servizio Prevenzione e Protezione. Per ogni sopralluogo l'appaltatore trasmette al Datore di Lavoro e al RSPP (via posta elettronica), entro 10 (dieci) giorni lavorativi, apposito verbale redatto dal Medico Competente che tra l'altro evidenzierà eventuali problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. La durata dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è determinata, tra l'altro, anche dalle caratteristiche dimensionali, costruttive ed organizzative del luogo di lavoro; pertanto sarà cura dell'Appaltatore acquisire le informazioni necessarie. All'interno delle sedi dell'Ente, i Medici Competenti ed i loro ausiliari devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/08.

12. Il Medico Competente Coordinatore o suo delegato è obbligato a partecipare a tutte le riunioni previste all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con tutti i Datori di Lavoro o i loro specifici delegati. In occasione delle riunioni il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi (RSPP), ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Inoltre su base semestrale e/o su richiesta del Datore di Lavoro deve presentare relazione reportistica in formato elettronico editabile dei dati relativi alla Sorveglianza Sanitaria con il dettaglio delle prestazioni effettuate suddivise per singolo Datore di lavoro e/o Direzione.

La convocazione di ciascuna delle riunioni di cui sopra è effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Fatto salvo quanto previsto al comma i) dell'art. 25 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Medico Competente, almeno ogni sei mesi o su richiesta del Datore di Lavoro, trasmette a questi, al RSPP di riferimento e al Responsabile del Procedimento, una relazione riassuntiva sui propri compiti soprindicati, al fine di fornire le linee guida necessarie per garantire al Datore stesso la conoscenza della situazione complessiva e le informazioni generali per programmare gli interventi necessari alla eliminazione o riduzione dei rischi.

13. Il Medico Competente è tenuto a collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione del rischio e nell'elaborazione del relativo documento previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché all'aggiornamento dello stesso; pertanto, ogniqualvolta il Datore di Lavoro ritenga che sia necessario apportare precisazioni o modifiche a tale documento, può convocare a tal fine, in accordo con il RSPP di riferimento, un incontro per il quale il Medico si deve rendere disponibile. Dopo l'affidamento, il Datore di Lavoro può chiedere al proprio Medico Competente di far pervenire a lui e al relativo RSPP, entro un mese dalla data di richiesta, le osservazioni ai propri documenti di valutazione dei rischi; il Medico Competente deve, inoltre, dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica inerente la sicurezza in materia sanitaria.

14. Inoltre, il Medico Competente è tenuto a:

A) collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;

B) garantire, su richiesta del Datore di Lavoro, del Dirigente delegato o del RSPP, la propria presenza presso le sedi comunali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza.

15. In occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati dal Comune, il Medico Competente, su richiesta del Datore di Lavoro, deve garantire la sua presenza e dare il suo apporto in materia sanitaria.

16. Nel caso di assunzione, cambio mansione, trasferimento, ecc. di un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro per quanto riguarda la presa d'atto del verbale della commissione di invalidità (collocabilità del lavoratore) coniugando le indicazioni di tale verbale con il contesto lavorativo in cui il Datore stesso intende destinare il lavoratore.

#### **Art. 9 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLE SEDI COMUNALI**

1. Le prestazioni richieste riguardano: dipendenti comunali (o ad essi equiparati) da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Le attività soggette a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente sono quelle previste dal protocollo sanitario.

Complessivamente al 30.04.2021 i dipendenti del Comune di Napoli sono circa **n. 4.800**;

2. Le sedi comunali soggette a visita da parte del Medico Competente, sono circa 350 e consistono principalmente in edifici civili o unità immobiliari singole adibite ad uso ufficio, scuole, impianti sportivi, cimiteri, musei, edifici monumentali, parchi etc.

3. Il numero di dipendenti e di sedi comunali di cui ai punti precedenti ha valore puramente indicativo; eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sul corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

4. Qualora per motivi di assoluta urgenza o necessità l'Appaltante richiedesse di dover aumentare o contenere il numero delle prestazioni richieste entro il limite massimo del 20% in più o in meno dell'importo dell'affidamento, il soggetto affidatario è tenuto ad osservare le determinazioni che ne derivino, senza richiedere l'indennità di sorta o esercitare il diritto di recesso.

#### **Art. 10 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. I Medici Competenti dovranno svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto.

2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato così come indicato all'art. 7 comma 1, del presente capitolato, con assunzione completamente a carico dell'Appaltatore di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.

3. Il Comune rimane estraneo ad ogni relazione tra l'Appaltatore affidatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

## **Art. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Non si considera subappalto l'affidamento di visite specialistiche a liberi professionisti.

2. L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. E' fatto, altresì divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti allo stesso dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

5. La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato al seguente art. 15.

## **Art. 12 - PAGAMENTI**

1. Le fatture in formato elettronico dovranno essere rimesse alla fine di ogni **trimestre**, complete del report attestante le effettive prestazioni rese. Il Servizio Prevenzione e Protezione curerà i successivi adempimenti per la liquidazione. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC e alla regolarità dello stesso.

2. Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto di cui all'art. 3 del presente capitolato.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'aggiudicatario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

L'appaltatore aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Le fatture in formato elettronico dovranno indicare:

- a) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato);
- b) riportare il codice CIG relativo al servizio;
- c) indicare l'importo complessivo del fatturato;
- d) numero buono d'ordine e centro di costo.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Napoli – Area Risorse Umane – Servizio Prevenzione e Protezione

## **Art. 13 – PENALI**

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o dei Medici Competenti, di uno qualunque degli obblighi di cui all'art. 4 e 5 del presente capitolato o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di Euro **250,00**, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

2. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di uno qualunque dei termini di cui all'art. 7 per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di Euro **100,00** per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di Euro **150,00** per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

3. In caso di mancato rispetto da parte di un Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 8, si applica una penale di Euro **150,00**. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della A.C. di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro **8** (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

5. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate dal Datore di Lavoro e comunicate al Servizio Prevenzione e Protezione ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento.

6. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **Art. 14 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE**

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal successivo art. 15, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

#### **Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Si prevede, espressamente, che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti dalla legge, nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
- b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- c) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) nei casi indicati al precedente art. 13;
- e) per gravi e ripetute violazioni del Patto d'Integrità.

2. Il Comune si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fidejussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 13.

4. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 14.

5. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

#### **Art. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - GARANZIE E COPERTURE**

## **ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI**

1. Su invito del Comune l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti:

- costituire una garanzia fidejussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016. Tale garanzia può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 103 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il Comune di Napoli si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fidejussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 108 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

- stipulare (e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi/RCO specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che preveda un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del Comune. Non verranno accettate polizze per l'attività tutta del soggetto aggiudicatario.

2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore.

### **Art. 17 - ONERI PREVIDENZIALI**

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

### **Art. 18 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO**

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

### **Art. 19 - INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Napoli.

### **Art. 20 - DIRITTI D'AUTORE**

Gli elaborati presentati dall'Appaltatore, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune,

che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

## **ART. 21 – OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO, D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**

Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, non è necessario adempiere agli obblighi di cui al comma 3 e procedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

Per quanto attiene le attività di sopralluogo nei luoghi di lavoro al fine di eliminare e/o ridurre alla fonte i rischi di interferenza, si stabilisce che il Medico Competente sarà sempre accompagnato da un addetto della Stazione Appaltante.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune di Napoli non sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare relative misure di sicurezza che comportano costi della sicurezza da interferenza che quindi sono pari a zero.

## **Art.22 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA-INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs.196/2003 modificato dal D. Lgs. n. 101/18 e R. UE n. 679/16 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE**

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del nuovo Regolamento Generale Europeo della Protezione dei Dati n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale e agli adempimenti prescritti dal D. Lgs.81/2008. L'Appaltatore è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti. L'Appaltatore è obbligato a mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardante il Comune di Napoli o i suoi dipendenti, di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio. Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti, saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure amministrative. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003. L'appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

## **Art. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Napoli.

## **Art. 24 – NORMATIVA APPLICABILE**

1. La partecipazione alla gara comporta la piena e ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato. Non sono ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del:

- D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50
- D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;
- D. Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151;
- Codice Civile;
- R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- Regolamento Comunale.

*Sottoscritta digitalmente da*  
IL DIRIGENTE  
Servizio Prevenzione Protezione  
dott. Gerardo Ciancio

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*